



COMUNE DI FARA NOVARESE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 06/02/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/06/2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 09/10/2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 23/09/2014

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme dello Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L.27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10 L.16 giugno 1998, n.191 – dall'art.1 D.Lgs.28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.12 L.13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 L.23 dicembre 1999, n.488, e dall'art.1, commi 142, 143, L.27 dicembre 2006, n.296.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Fara Novarese, ai sensi del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Fara Novarese, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variazione dell'aliquota e soglia di esenzione

A decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, è determinata in valore unico.

Sono esenti, dall'anno 2014, dall'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad € 12.000,00 (dodicimila /00); in caso di superamento di tale soglia reddituale, si considera assoggettato all'addizionale l'intero reddito imponibile;

L' aliquota unica si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Art. 7
Funzionario Responsabile

La gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito alle persone fisiche è assegnata al Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 8
Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9
Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	2
Art. 2 Soggetto attivo	2
Art. 3 Soggetti passivi	2
Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale	2
Art. 5 Variazione dell'aliquota e soglia di esenzione	2
Art. 6 Modalità di versamento	3
Art. 7 Funzionario Responsabile	3
Art. 8 Sanzioni e interessi	3
Art. 9 Efficacia	3